

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: più tempo!

di Fabrizio Vedana

Ci saranno **due mesi di tempo in più** per presentare le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria introdotta con la legge 186/2014; slitta al **30 dicembre 2015** il termine entro il quale inviare all'Amministrazione fiscale le relazioni illustrate dell'istanza ed i relativi allegati.

Lo prevede il **Decreto legge n. 153**, del 30 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica - Disposizioni in materia di collaborazione volontaria - Voluntary disclosure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Il Provvedimento, oltre alla citata proroga dei termini di presentazione dell'istanza di adesione alla voluntary e della relativa documentazione, prevede, inoltre, un **allungamento dei termini di accertamento fiscale** per gli anni fiscali in scadenza; in tal modo l'Amministrazione fiscale avrà quindi un anno di tempo in più per verificare le istanze presentate ed i relativi conteggi.

Il Decreto 153, dopo aver ribadito che trovano piena applicazione, a professionisti, banche e fiduciarie, le disposizioni in materia di prevenzione del **riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo** di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, chiarisce però che non si applica l'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto.

È bene precisare che tale articolo prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo dell'eventuale conto o libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperto presso Stati esteri.

Il chiarimento contenuto nel Decreto consente, quindi, di far emergere anche disponibilità detenute all'estero su **conti o libretti anonimi** senza far incorrere il contribuente nelle citate violazioni di legge.

Altra significativa novità che reca con sé il Provvedimento del Governo è l'introduzione di un **regime sanzionatorio più favorevole** per quanti hanno ricevuto disponibilità provenienti dall'estero nell'ambito di **piani di previdenza**; il Decreto, prevede, infatti, che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'**aliquota del 5 per cento**.

Con specifico riferimento alla presentazione di istanza e relazione di accompagnamento è bene sottolineare che il Decreto prevede che i nuovi termini previsti per l'integrazione

dell'istanza e la presentazione dei documenti (fissati, rispettivamente, al 30 novembre e al 30 dicembre) sono da considerarsi **validi anche per le istanze già trasmesse** alla data di emanazione del Decreto, ovvero prima del 30 settembre 2015.

Viene così superato il termine di 30 giorni precedentemente previsto tra la presentazione dell'istanza e il deposito di un'eventuale istanza integrativa, della relazione e dei documenti, previsti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015.